

Premesso in fatto

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello della Regione Campania e conferma la decisione del Tribunale di Napoli, in data 27.9.3003, recante l'accoglimento della domanda proposta dal dipendente regionale Alberto D'Alessandro per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica 3, profilo funzionale di "funzionario avvocato", con decorrenza dalla stipulazione del CCNL 31.3.1999, e la condanna dell'amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2. In motivazione la sentenza esamina l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria sollevata nel corso del giudizio di appello dalla Regione, eccezione giudicata inammissibile per la preclusione da giudicato interno ed anche infondata perché i fatti posti a base della domanda concernevano un periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
3. Le ragioni poste a fondamento del giudizio di fondatezza della pretesa del dipendente sono individuate nei contenuti della delibera della Giunta regionale 30.12.1999, n. 9276 – successivamente confermata con la delibera 3.3.2000, n. 1470 - con la quale si riconosceva il profilo professionale di avvocato ai dipendenti muniti di laurea in giurisprudenza e inquadrati in categoria D nella sussistenza di determinati requisiti (attività di patrocinio della Regione in giudizio ovvero espletamento di funzioni giudiziarie onorarie), senza modificazione della posizione giuridica ed economica in godimento.
- 3.1 Secondo il giudizio della Corte di appello di Napoli, la delibera in questione attribuiva il diritto all'inquadramento nella categoria D/3, corrispondente al profilo professionale riconosciuto al D'Alessandro, dovendosi escludere che il decreto del Presidente della Regione, emanato in sede di attuazione della delibera,

Finelli

potesse operare l'inquadramento in categoria D/2, profilo professionale di "istruttore avvocato", profilo non previsto dalle fonti legislative e dal contratto collettivo

4. Il ricorso della Regione Campania si articola in unico, complesso, motivo; resiste con controricorso Alberto D'Alessandro.

La causa è assegnata alle Sezioni unite per effetto di ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro in data 5.3.2008, nella quale si rileva che tra le argomentazioni del motivo di ricorso è compresa la questione dell'appartenenza della competenza giurisdizionale al giudice amministrativo.

Ritenuto in diritto

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione delle norme e dei principi del CCNL comparto regioni ed autonomie locali 31.2.1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3.

1.1. Tra le censure mosse alla sentenza impugnata dal motivo di ricorso ed in relazione alla circostanza che la domanda sarebbe stata fondata sullo svolgimento di mansioni attinenti a periodi di lavoro anteriori al 1° luglio 1998, vi è quella relativa ad un "evidente difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo". Si tratta di questione che non può essere esaminata dalla Corte perchè non risulta censurata la *ratio decidendi* del giudice del merito relativa alla preclusione dell'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria perché con l'atto di appello non era stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado sul punto, che aveva implicitamente ritenuto la competenza giurisdizionale.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Le censure sono molteplici e la Corte si limita a menzionare le argomentazioni che meritano di essere condivise. Si deduce che l'inquadramento del

J. v. v. v.

D'Alessandro era conforme alla legge e al contratto collettivo, siccome nessun riconoscimento del superiore inquadramento poteva ravvisarsi nei contenuti della delibera di giunta: si trattava, infatti, di dipendente già inquadrato nella settima qualifica funzionale, non nell'ottava, cosicché non poteva che essere inquadrato in categoria D/2, non essendo consentita la progressione a D/3 senza l'espletamento di procedura concorsuale.

2.1. Il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente - revisione del sistema di classificazione professionale - stipulato il 31.3.199 - (che la Corte ha il potere di conoscere direttamente, stante l'equiparazione agli atti normativi: art. 47, comma 8, e art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001), ha sostituito la classificazione del personale per categorie e posizioni economiche al precedente sistema di inquadramento per qualifiche professionali.

2.2. In sede di prima applicazione, l'art. 7 del contratto (Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione), comma primo, dispone: <<Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella C>>.

L'allegata tabella C prevede che il personale già di ottava qualifica funzionale è inquadrato in categoria D/3, mentre quello già di settima qualifica funzionale è inquadrato in categoria D/2 o D/1 in relazione al trattamento economico in godimento.

Fin

2.3. Il D'Alessandro rivestiva la settima qualifica funzionale e perciò, entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione non poteva ricevere un inquadramento superiore a D/2. Lo stesso contratto, infatti, dispone che, per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, è necessaria una selezione basata su determinati elementi e criteri (art. 5, comma 2, lett. d), selezione cui la Regione certamente non ha provveduto.

Anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il profilo di istruttore era stato "inventato" dalla Regione, non tiene conto della previsioni del contratto collettivo. L'allegato A, nella definizione della professionalità propria della categoria D (indipendentemente dalle posizioni economiche), menziona il lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Lo stesso allegato, poi, esemplificando i profili professionali della categorie, vi comprende, tra le altre, la figura professionale dell'avvocato.

2.4. Non è rilevante, infine, ai fini della decisione della controversia, l'esame dei contenuti delle delibere regionali del 1999 e del 2000 onde stabilire se effettivamente sia stato attribuito al D'Alessandro il diritto all'inquadramento in categoria D/3 (indagine che esulerebbe dai poteri del giudice di legittimità), siccome deve escludersi *in radice* il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva.

Si tratta di uno dei principi cardine della riforma consistita nella "contrattualizzazione" del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose

disposizioni del suo “statuto” (d.lgs. n. 165/2001): i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati dalla legge; persino il potere legislativo – salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia – deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito normativo ed economico (art. 2 e art. 3); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); si veda poi il complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la verifica e il mantenimento dei costi (art. 46-50). Riconoscere il datore di lavoro pubblico il potere di attribuire inquadramenti in violazione delle disposizioni della fonte collettiva significa con tutta evidenza contraddire le linee fondamentali dell'accennato sistema legislativo. Al datore di lavoro pubblico, infatti, il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo dal contratto, alle sue esigenze organizzative, ma senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie (art. 6 CCNL 31.3.1999).

L'atto di deroga, anche *in melius*, alle disposizioni del contratto collettivo sarebbe quindi affetto in ogni caso da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perchè viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva).

3. L'accoglimento del ricorso per violazione di norme di diritto comporta la decisione della causa nel merito (art. 384, comma primo, c.p.c.) non risultando rilevanti ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda di Alberto D'Alessandro.

La peculiarità della controversia e l'esito dei giudizi di merito induce a compensare per giusti motivi le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile la questione di giurisdizione; accoglie per il resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da Alberto D'Alessandro contro la Regione Campania; compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione del 22 settembre 2009.

Il Presidente

Vincenzo Ferraro

Il Consigliere estensore

Giuseppe Di Cona

IL CANCELLIERE
Giovanni Capobianco

Depositata in Cancelleria
14 OTT. 2009



oggi
IL CANCELLIERE
.....

.....